

Intesa interregionale tra la Regione Campania e la Regione Basilicata per l'accorpamento dell'Autorità di Bacino Interregionale del fiume Sele all'Autorità di Bacino Regionale di Campania Sud ed interregionale per il Bacino Idrografico del fiume Sele

**Art. 1
Oggetto e Finalità**

1. Nelle more del riordino normativo di cui all'articolo 1 della legge 27 febbraio 2009, n. 13 "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente*", e dei conseguenti provvedimenti regionali di attuazione, l'Autorità di Bacino Interregionale del fiume Sele, istituita con intesa – ai sensi dell'articolo 15 della legge 18 maggio 1989, n. 183 - tra la Regione Basilicata e la Regione Campania, è accorpata all'**Autorità di Bacino Regionale di Campania Sud ed interregionale per il Bacino Idrografico del fiume Sele**, in attuazione del comma 255 dell'articolo 1 della legge regionale della Campania del 15.03.2011, n. 4 – disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013;
2. La struttura, gli organi e le funzioni della preesistente Autorità di Bacino Interregionale del fiume Sele sono assorbite dall'Autorità di Bacino Regionale di Campania Sud ed interregionale per il Bacino Idrografico del fiume Sele, e assoggettati alla disciplina vigente di cui alla legge regionale della Campania 7 febbraio 1994, n.8 recante " Norme in materia di difesa del suolo – attuazione della legge 18 maggio 1989, n. 183", confermandone obiettivi e finalità al fine di perseguire l'unitario governo del bacino idrografico.

**Art. 2
Bacino idrografico dell'Autorità di Bacino Regionale di Campania Sud ed Interregionale per il Bacino Idrografico del fiume Sele**

1. All'Autorità di Bacino Regionale di Campania Sud ed interregionale per il Bacino Idrografico del fiume Sele, oltre agli accorpamenti e raggruppati bacini regionali delle preesistenti Autorità di Bacino regionali in Destra e Sinistra del fiume Sele, è accorpato il bacino idrografico del fiume Sele come individuato dal decreto del Presidente Consiglio Ministri 22/12/1977 - emanato ai sensi dell'art. 89 comma 1 del D.P.R. 24/07/1977 n. 616 – e successivamente ripermetrato con il decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1994 e delimitato con il decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 2000;
2. Il bacino idrografico dell'Autorità di Bacino Regionale di Campania Sud ed interregionale per il Bacino Idrografico del fiume Sele è costituito dall'unione dei bacini già perimetrati delle Autorità di Bacino regionali Destra Sele e Sinistra Sele e dell'Autorità di Bacino Interregionale del fiume Sele;
3. Tale delimitazione potrà essere oggetto di modificazioni, nel rispetto dei criteri tecnici allegati al Decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1994, e di approvazione da parte dell'Autorità di Bacino e successivamente delle Giunte regionali delle regioni interessate.

**Art. 3
Ricostituzione degli organi dell'Autorità di Bacino Regionale di Campania Sud ed interregionale per il Bacino Idrografico del fiume Sele**

1. Gli organi della istituita Autorità, come previsti dall'articolo 4 della legge regionale della Campania 7 febbraio 1994, n.8 e dall'articolo 4 della precedente intesa Interregionale con la Regione Basilicata, sono assoggettati alla disciplina vigente di cui alla richiamata legge regionale della Campania 7 febbraio 1994, n.8, e sono come di seguito ricostituiti secondo i principi generali di funzionamento delle Autorità di Bacino:
 - a) **Comitato Istituzionale**: è composto dai componenti come previsti all'articolo 5, comma 1, della legge regionale della Campania 7 febbraio 1994, n.8 ed integrato, per le problematiche relative all'Autorità di Bacino Interregionale del fiume Sele, dal

Presidente della Giunta Regionale della Basilicata o suo delegato, da due assessori designati o loro delegati e dal Presidente della Provincia di Potenza o suo delegato;

- b) **Comitato Tecnico**: è composto dai componenti come previsti all'articolo 6, comma 1, della legge regionale della Campania 7 febbraio 1994, n.8 ed integrato, per le problematiche relative all'Autorità di Bacino Interregionale del fiume Sele, da tre funzionari della Regione Basilicata e da un funzionario dell'Amministrazione Provinciale di Potenza;
- c) **Segretario Generale**: è nominato mediante concorso per titoli, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge regionale della Campania 7 febbraio 1994, n. 8, **Segreteria Tecnica Operativa**: è costituita dai dipendenti della Giunta Regionale della Campania e collocati, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge regionale della Campania 7 febbraio 1994, n.8, in posizione di comando annuale, con priorità accordata al personale già operante presso le preesistenti Segreterie Tecnico Operative delle Autorità di Bacino Regionali in Destra e Sinistra del fiume Sele e dell'Interregionale del fiume Sele.

Art. 4 Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione della presente rinnovata intesa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della Giunta Regionale della Campania e della Basilicata, che continueranno a concorrere in proporzione alle spese di funzionamento ed attività per il bacino interregionale del fiume Sele con l'apposito stanziamento di bilancio.

Art. 5 Coordinamento

1. Al fine di consentire il necessario coordinamento, gli atti di pianificazione adottati dalla istituita Autorità sono trasmessi ai Settori regionali della Regione Basilicata e della Regione Campania competenti in materia di difesa del suolo.

Art. 6 Disposizioni di chiusura

1. Per tutto quanto attiene le modalità operative di accorpamento ed unificazione delle strutture delle accorpate Autorità con particolare riferimento agli adempimenti del Segretario Generale, del Settore Difesa Suolo della Regione Campania, alle dotazioni logistiche e strumentali, alla riorganizzazione della Segreteria Tecnica Operativa dell'Autorità, all'uniformazione delle gestioni contabili, delle pianificazioni e delle procedure amministrative si provvede con successivo Decreto Presidente Giunta Regione Campania.
2. Per quanto non espressamente previsto nella presente intesa si applica la normativa di cui alla legge regionale della Campania 7 febbraio 1994, n.8.